FAL 7/2016

IF 14/16
cron 335
REP 74
sent 7/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTARE

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. ssa Maria L. LUPO -Presidente

dott. ssa Francesca ALTRUI -Giudice

dott.ssa Arianna DE MARTINO -Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 14/16 R.G.Pre-Fall. aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento della società, con sede JO9 srl, con sede legale in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10 (c/o studio legale Lettieri Tanza) e sede effettiva in Assisi, P. IVA 06448020963

- *OMISSIS* –

P. Q. M.

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile – Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, visti gli artt. 1, 5 e segg. l.f.;

dichiara

il fallimento della società con sede JO9 srl, con sede legale in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10 (c/o studio legale Lettieri Tanza) e sede effettiva in Assisi, P. IVA 06448020963

nomina

il giudice delegato nella persona della dott. ssa Arianna De Martino;

nomina

il curatore nella persona della dott. Giulio Nicolò Campagni, il quale appare dotato di professionalità e competenze adeguate alla gestione della presente procedura, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 33 quinto comma l.f., redatti per procedure di analoga complessità e dimensione;

dispone

che il curatore nominato proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all' immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque esistenti, a norma dell'art. 84 L. Fall.;

ordina

alla fallita di depositare entro 3 giorni dalla data della comunicazione della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (se non già depositati);

fissa

per il giorno 28/9/2016 alle ore 11,30 nell'Ufficio del Giudice Delegato l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare fino a diciotto mesi in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Perugia, 26/1/2016

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria L. Lupo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Lanfranco Lanari

27-1-2016

Al curatore
All'Archivio Notarile
Al Consiglio Notarile
All'Agenzia delle Entrate
Alla Camera di Commercio di PG
Alla ditta Zucchetti

Perugia, li 27.01.2016

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Perugia, 27.01.2016

Il Direttore Amministrativo
Dott. Lanfranco Lanari